



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI  
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Roma, 20 luglio 2007, prot. 7477

Alle Camere di commercio,  
industria, artigianato e  
agricoltura  
LORO SEDI

Circolare n.: **3611/C**

E p.c.

Spett.le Unioncamere  
Piazza Sallustio n.21  
00187 R O M A

Oggetto: Repertorio economico amministrativo – art. 9 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 -

In mancanza di un quadro normativo sistematico che disciplini l'istituto del Repertorio economico amministrativo via via sono emerse problematiche interpretativa ed applicative di varia natura che hanno condotto le Camere di commercio ad assumere comportamenti non univoci sul territorio.

In varie occasioni la scrivente ha avuto modo di esprimersi su quesiti e problematiche di ordine vario evidenziate dalle Camere di commercio o direttamente dagli utenti.

L'obiettivo della presente circolare è quello di dare ordine e sistematicità a quanto chiarito dalla scrivente sui vari punti controversi della materia.

Il Repertorio economico amministrativo viene istituito in attuazione dell'art. 8, comma 8, lett.d) della legge n. 580 del 1993 al fine di realizzare l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI  
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

La disciplina normativa dell'istituto in questione è tutta nell'art. 9 del D.P.R. n. 581/95 nel quale sono individuati i soggetti tenuti alla denuncia REA ed il tipo di notizie che possono essere oggetto di denuncia.

- Un primo problema riguarda proprio l'aspetto attinente la *tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili nel REA*.

Soprattutto a causa della mancanza di una ricognizione sistematica della materia che consenta di disporre di un quadro organico delle tipologie di notizie rilevanti ai fini REA, allo stato attuale risulta particolarmente complesso individuare con certezza i casi di iscrivibilità di dati.

Sembra pregiudiziale, a tali fini, scegliere fra il criterio della tipicità e della atipicità dei casi di iscrivibilità .

Occorre ricordare che il comma 3 dell'art.9 citato dispone che il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 , dal R.D. 4 gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla L 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali.

Questo Ministero ha, in più occasioni , fatto presente di optare per il criterio della tipicità dei casi di annotazione delle notizie REA. Nella presente circolare ribadisce che tale scelta oltre che corrispondere ad una interpretazione letterale della norma consente di assicurare certezza ed omogeneità sul contenuto dei repertori tenuti dalle camere di commercio del territorio.

A tale proposito, si ribadisce che ai fini dell'iscrivibilità di un dato nel REA non è da ritenersi sufficiente di per sé che il dato stesso abbia un suo valore economico-amministrativo o una sua rilevanza esterna tale da divenire un dato senz'altro interessante per i terzi ; anche in questi casi infatti non si ritiene di poter prescindere da un'espressa previsione normativa per poter procedere all'annotazione o all'iscrizione.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI  
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Allo stato attuale per le iscrizioni e per le annotazioni nel REA il principio di tipicità non è stato utilizzato in maniera rigida, nonostante che la sua fonte normativa ( art.9, comma 3, D.P.R. 581/95 ) enunci chiaramente un principio di legittimità. Proprio per questa ragione anche i contenuti delle specifiche tecniche (tabella CAT) che pur non avendo una valenza normativa costituiscono , comunque, uno strumento per le Camere che curano la tenuta del REA, vanno oltre la stretta applicazione del principio di tipicità.

Per tali ragioni la scrivente ha programmato di procedere ad una rivalutazione dei contenuti delle specifiche tecniche in occasione della quale sarà opportuno attuare anche una revisione delle figure comprese nella tabella CAT riducendo eventualmente le voci previste in funzione della effettiva utilizzabilità delle stesse.

In merito all'argomento sopra trattato, la scrivente ha ripetutamente in passato espresso il proprio avviso in occasione di varie richieste avanzate da singole Camere di commercio. In seguito alla diffusione dei pareri espressi, è stata anche, in alcuni casi, presa l'iniziativa di procedere alla richiesta di cancellazione di quei dati la cui iscrizione o annotazione non risultava essere supportata da specifica previsione normativa.

Da ultimo, nel ribadire l'importanza del rispetto del principio di tipicità ai fini della certezza ed univocità dell'operato delle Camere di commercio, si ricorda che è in corso di approvazione il regolamento per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al REA. L'art. 1 bis del D.L. 30.9.2005 n. 203 nello stabilire i criteri di delega ai quali dovrà attenersi il predetto regolamento prevede alla lettera c) che si proceda alla *"individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo, altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese"*.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI  
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Dalla lettura di questa norma emerge l'intenzione del legislatore di dare un carattere di maggiore ordine e chiarezza al repertorio che sarà, in tal modo, in grado di costituire un efficace strumento di pubblicità consentendo agli utenti di accedere ad ogni utile informazione sul mondo delle imprese, senza trasformarsi in un insieme farraginoso di elementi nel loro insieme privi del carattere di sistematicità.

- Un'altra problematica evidenziata dalle Camere di commercio riguarda le *modalità di aggiornamento dei dati raccolti nel Repertorio economico amministrativo*.

Con l'occasione della presente circolare si intende dare alcune informazioni al riguardo e chiarire in particolare l'aspetto della possibilità di aggiornare i dati contenuti nel Repertorio economico amministrativo utilizzando notizie e dati non denunciati dall'obbligato, comunque acquisiti attraverso comunicazioni di provvedimenti da parte di altre pubbliche amministrazioni oppure rilevati in occasione di controlli effettuati nella gestione ordinaria del Registro delle imprese.

Occorre premettere, anzitutto, che poiché la vigente normativa non contiene disposizioni al riguardo, le valutazioni di seguito esposte sono fondate essenzialmente su motivi di opportunità tenendo conto delle finalità istituzionali che la vigente disciplina affida al Repertorio economico amministrativo.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affidava agli allora Ministeri dell'Industria e di Grazia e giustizia, il compito di emanare norme di attuazione per assicurare, fra l'altro, *"l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle Camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico, ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese"* (cfr. co. 8, lett. d ).

Dal testo della norma ora riferita, risulta evidente la rilevanza attribuita da una parte all'acquisizione nel REA di ogni notizia utile, dall'altra



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI  
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

alla necessità di evitare eccessivi oneri alle imprese derivanti da ripetute richieste di adempimenti.

In relazione a tale aspetto, alla scrivente sembra opportuno e conforme alle finalità prefissate dalla normativa in discorso, consentire al Conservatore del Registro delle Imprese di assicurare il tempestivo aggiornamento delle posizioni relative alle singole imprese anche in mancanza di comunicazioni formali da parte delle imprese stesse.

E' ovvio che la registrazione di notizie afferenti le imprese e interessanti la compilazione del REA può considerarsi legittima solo nel caso in cui le notizie stesse provengano, da altre amministrazioni o emergano in occasione della gestione di istruttorie curate nell'ambito delle iscrizioni nel Registro delle imprese.

Si ritiene opportuno, in ogni caso, prima di provvedere all'acquisizione d'ufficio della notizia appresa, invitare l'interessato a presentarne denuncia.

Quanto sopra si ritiene ammissibile anche in considerazione del fatto che la vigente normativa affida al Conservatore il compito di provvedere a raccogliere ed aggiornare i dati relativi alle imprese sul Registro delle imprese ed altre ulteriori notizie sul REA . In relazione a tale funzione appare opportuno riconoscere allo stesso il compito non solo di verificare la sussistenza di requisiti di legge, ma anche di curare nel complesso l'informazione sulle imprese attraverso la registrazione di ogni rilevante vicenda della vita delle imprese stesse, della quale venga a conoscenza.

- Infine si è ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione della *legittimazione alla presentazione delle denunce al REA*

Da più enti camerali è stato posto quesito circa l'applicabilità dell'articolo 31, comma 2-*quinquies*, ultimo periodo, della legge n. 340 del 2000 (che recita «Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio») alle denunce al



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI  
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 581 del 1995.

In particolare, è stato chiesto se gli uffici del registro delle imprese possano accogliere, ai sensi della richiamata disposizione, una denuncia al REA sottoscritta digitalmente, invece che dai diretti interessati, dai professionisti a ciò incaricati dai legali rappresentanti di una società.

A tal proposito è opportuno evidenziare che il tenore del comma 2-*quinqüies* del più volte richiamato art. 31 della legge 340, («Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali [ ... ] possono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari [ ... ]») sembra escluderne l'applicabilità alle denunce REA.

Ove il legislatore avesse, infatti, voluto estenderne l'applicabilità anche a queste ultime, avrebbe parlato - riprendendo la formulazione del comma 2 - di domande e denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese (nella sua qualità di ufficio competente alla tenuta sia del registro delle imprese che del REA) e non, come invece fa, di domande di iscrizione nel registro delle imprese.

Resta fermo, quanto alle modalità di trasmissione, che le denunce REA, come d'altronde le domande e le denunce rivolte al registro delle imprese, sono sottoposte alla speciale disciplina contenuta nel richiamato art. 31, comma 2, e non già, come prospettato da alcune Camere, alla generale disciplina di cui all'articolo 38, comma 3, del DPR n. 445 del 2000, la quale ultima - sia detto per inciso - appare in ogni caso non applicabile alla fattispecie in parola, atteso che lo stesso, in carenza di una disciplina speciale quale quella che governa gli adempimenti in questione, sarebbe piuttosto da ricondurre al comma 2 del medesimo articolo 38.

IL VICE MINISTRO

F.to Sergio D'Antoni